

Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 – Ordinamento dell'artigianato

Capo III – Esercizio delle professioni nel settore dell'igiene e dell'estetica ²⁶⁾

Art. 31 (Professioni)

(1) Il settore dell'igiene e dell'estetica comprende le seguenti professioni:

- a) estetista;
- b) cosmetista;
- c) acconciatore/acconciatrice;
- d) odontotecnico/odontotecnica;
- e) calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica;
- f) meccanico ortopedico/meccanica ortopedica;
- g) ottico optometrista/ottica optometrista;
- h) onicotecnico/onicotecnica. ²⁷⁾

Art. 32 (Estetista,cosmetista,acconciatore/acconciatrice,onicotecnico/onicotecnica)²⁸⁾

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;²⁹⁾
- c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;²⁹⁾
- d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;²⁹⁾
- e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.²⁹⁾

(1/bis) Per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro

delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) ³⁰⁾

b) almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell'estetica, della cosmesi o dell'onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell'arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell'esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia. ^{31) 32)}

(2) Le attività di estetista e di cosmetista possono essere svolte mediante tecniche manuali e con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico. Tali apparecchiature sono individuate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(3) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

(4) Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell'attività artigiana dell'estetista. L'esercizio dell'attività di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41. L'esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti professionali. ³³⁾

(5) ³⁴⁾

(6) ³⁴⁾

(7) Nell'esercizio della propria professione artigiana l'acconciatore o l'acconciatrice può effettuare anche semplici attività di manicure e pedicure e semplici trattamenti cosmetici della pelle del viso.

(8) Per aziende del settore si intendono le aziende che svolgono le rispettive attività nel settore dell'igiene e dell'estetica e quelle che offrono ai loro clienti attività e servizi nell'ambito della cura della salute e del corpo; presupposto è che l'esperienza professionale sia stata acquisita sotto la vigilanza di una persona in possesso dei requisiti professionali.

(9) La denominazione "scuola di cosmetica" o denominazioni simili possono essere utilizzate, per indicare istituti di formazione nel settore dell'igiene e dell'estetica, solo qualora vengano rispettati i requisiti minimi, da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge.

(10) Le imprese artigiane con attività di cui al presente articolo possono dare avvio alla propria attività, previa dichiarazione di inizio attività al comune territorialmente competente.

(11) L'esercizio dell'attività di trainer del benessere ai sensi dell'articolo 53/decies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è consentito solo all'interno degli esercizi ricettivi e di strutture private o pubbliche per il wellness e la balneazione, limitamente agli ospiti. Con regolamento di esecuzione sono delimitate le competenze professionali dell'estetista, del/della cosmetista e del/della trainer del benessere.

(12) Le attività di estetista, di cosmetista e di acconciatore o acconciatrice vengono esercitate nella sede aziendale della persona in possesso dei requisiti professionali.

(13) ³⁵⁾

(14) Le attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice possono essere esercitate anche presso strutture alberghiere e ricettive, limitatamente agli ospiti delle stesse. È comunque necessaria la denuncia di sede aziendale da parte del prestatore/dalla prestatrice d'opera. 36)

(15) In caso di malattia, di handicap fisico o mentale, di salute cagionevole o di altre situazioni coercitive simili, le attività possono essere esercitate a domicilio o nel luogo stabilito dal committente.

(16) Non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 33 (Odontotecnico/odontotecnica, meccanico ortopedico/meccanica ortopedica)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso del diploma di un istituto tecnico riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

Art. 34 (Ottico optometrista/ottica optometrista)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o ottica optometrista, conseguita con il titolo di studio riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

(2) In ogni singolo esercizio deve essere presente un ottico o un'ottica optometrista in possesso dell'abilitazione di cui al comma 1.

Art. 35 (Calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di maestro artigiano;
- b) diploma di un istituto tecnico riconosciuto dallo Stato ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 36 (Accertamento dei requisiti professionali)

(1) L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), avviene in sede di esame della dichiarazione di inizio attività da parte del comune territorialmente competente. ³⁷⁾

(2) L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettere d), e), f) e g), avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

(3) La sussistenza dei requisiti professionali è richiesta in ogni caso, indipendentemente dal fatto che le attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, a pagamento o gratuitamente

26) Nel testo tedesco la rubrica del capo III del titolo II è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10

27) La lettera h) dell'art. 31, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11

28) La rubrica dell'art. 32 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 7, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

29) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 32, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.

30) La lettera a) dell'art. 32, comma 1/bis, è stata abrogata dall'art. 15, comma 6, lettera d), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

31) L'art. 32, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

32) La lettera b) dell'art. 32, comma 1/bis, è stata così sostituita dall'art. 15, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

33) L'art. 32, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, e poi dall'art. 1, comma 9, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

34) I commi 5 e 6 dell'art. 32, sono stati abrogati dall'art. 1, comma 21, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

35) L'art. 32, comma 13, è stato abrogato dall'art. 2, comma 5, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

36) L'art. 32, comma 14, è stato così integrato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8

37) L'art. 36, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7